



**COMUNE DI RIPOSTO**

PROVINCIA DI CATANIA

---

# ***REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE***



## **REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

### Titolo I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE**

#### Capo I

#### **ASPETTI GENERALI**

##### Art. 1

##### *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 nel testo vigente, parte della L. 26/10/1995 n° 447, il D.P.C.M. 5/12/1997 laddove stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

##### Art. 2

##### *Competenze del Comune*

1. Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

2. Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo

prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

##### Art. 3

##### *Controlli amministrativi da parte del Comune*

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

##### Art. 4

##### *Richieste e rilascio autorizzazioni*

1. Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, in carta semplice, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

2. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

##### Art. 5

##### *Norma transitoria*

1. Fino all'approvazione della zonizzazione acustica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 26/10/1995 n° 447, si fa riferimento alla suddivisione del territorio prevista all'art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991:

2. Il territorio del Comune di Riposto risulta pertanto così suddiviso:

- ZONE A del vigente strumento urbanistico generale: Centro storico  
Limite acustico diurno: Leq (A) 65;  
Limite acustico notturno: Leq (A) 55
- ZONE B del vigente strumento urbanistico generale:  
Limite acustico diurno: Leq (A) 60;

Limite acustico notturno: Leq (A) 50  
- LE RESTANTI ZONE TERRITORIALI DEL  
VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO DEL  
TERRITORIO COMUNALE:

Limite acustico diurno: Leq (A) 70;

Limite acustico notturno: Leq (A) 60

3. Tutte le attività che non abbiano carattere di temporaneità debbono rispettare i limiti assoluti della zona in cui sorgono ed i limiti differenziali negli ambienti abitativi.

4. I limiti assoluti sono (in attesa della zonizzazione acustica) stabiliti all'art. 6.1 del D.P.C.M.; tali limiti saranno valutati e misurati "al confine territoriale" delle aziende; ove il confine territoriale sia costituito da un muro, la misura viene eseguita all'interno dell'area di pertinenza, a un metro dal muro stesso; i limiti differenziali sono stabiliti dal D.P.C.M. all'art. 2 e all'art. 6 2.

5. Al fine del calcolo e della verifica dell'applicabilità del criterio differenziale, negli edifici abitativi la misura all'interno degli ambienti può essere sostituita dalla misura ad un metro dalla facciata, giusto l'allegato B del D.P.C.M. 1/3/1991, convenzionalmente diminuita di 5 dBA. A tale criterio si atterrano anche gli uffici preposti alle verifiche (USL).

6. I criteri e le modalità di misurazione delle emissioni sonore nel caso di manifestazioni all'aperto e attività temporanee in genere, sono stabiliti da apposite direttive tecniche impartite dagli organi competenti dell' Amministrazione.

#### Art. 6

##### *Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale*

1. Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

2. Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

#### Art. 7

##### *Rilevamento del Rumore*

1. Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [Leq (A)] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi

eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20 - 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

2. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

3. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

4. Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e D.M. Ambiente 26 marzo 1998.

## Capo II

### SITUAZIONI PARTICOLARI

#### Art. 8

##### *Presenza di rumore a tempo parziale*

1. Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

2. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

#### Art. 9

##### *Sistemi di allarme*

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

#### Art. 10

##### *Pubblici esercizi*

1. Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di



isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.  
REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in dB(A)]  
POTERE FONO-ISOLANTE 50;  
ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO 42;  
LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO 55;  
LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE 35;  
LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA 35.

2. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

#### Art. 11

##### *Cantieri edili*

1. Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti:

- dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 – alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00
- dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 – alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.30

#### Art. 12

##### *Attività di cava e/o discarica*

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave e/o l'attività di discarica.

2. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

#### Art. 13

##### *Attività di escavazione e/o trattamento di inerti*

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

2. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti

temporali di validità della deroga.

#### Art. 14

##### *Impiego di macchine per giardinaggio*

1. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

#### Art. 15

##### *Fuochi d'artificio*

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

2. In deroga al divieto di cui al comma precedente, in occasione delle festività religiose sono consentiti i fuochi di artificio.

#### Art. 16

##### *Attività sportive e ricreative saltuarie*

1. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

#### Art. 17

##### *Attività sportive svolte in impianti fissi*

1. Alle attività sportive svolte presso gli impianti fissi (Campi di calcio, Campi da tennis, ecc.) non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione" ed il limite di zona indaGato dal piano.

2. Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati in prossimità di abitazioni :

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle 6.00.

#### Art. 18

##### *Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere*

1. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o



manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

#### Art. 19

##### *Aree agricole, forestali e a bosco*

1. Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

#### Art. 20

##### *Deroghe*

1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

2. Il provvedimento autorizzatorio del comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

### TITOLO II

## **DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA**

#### Capo I

### **LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE**

#### Art. 21

##### *Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche*

1. Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione, anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in

prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

#### Art. 22

##### *Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale*

1. Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

#### Art. 23

##### *Rilascio nulla osta acustico*

1. Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio Ambiente, rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO"

#### Art. 24

##### *Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche*

1. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico



competente come definito dalla Legge 447/95.

## Art. 25

### *Isolamento acustico*

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo edifici	Potere foncoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo pressione
D	55	45	58	35
A, C	50	40	63	35
E	50	48	58	35
B, F, G	50	42	55	35

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

## Art. 26

### *Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio*

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

3 La rumorosità prodotta dagli impianti

tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) LA<sub>max</sub> con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) LA<sub>eq</sub> per i servizi a funzionamento continuo.

4. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

5. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

## Titolo III

### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### Art 27

##### *Controlli e verifiche*

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPA - Area Tecnico - Scientifica.

#### Art. 28

##### *Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale*

1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 20.000,00;
- b) per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 12, 14 e 15 del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.000,00.



2. Ai sensi della legge 447/95 al comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

3. Le sanzioni amministrative previste ai punti c) ,d) ed e) spettano per la totalità al Comune.

#### Art. 29

##### *Fondo comunale*

1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica

acustica previsti in detti piani.

#### Art. 30

##### *Ordinanze contingibili ed urgenti*

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

# INDICE

	Pag.
Titolo I	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITA' AMBIENTALE</b>	
Capo I	
<i>ASPETTI GENERALI</i>	
Art. 1 Campo di applicazione .....	2
Art. 2 Competenze del Comune .....	2
Art. 3 Controlli amministrativi da parte del Comune .....	2
Art. 4 Richieste e rilascio autorizzazioni .....	2
Art. 5 Norma transitoria .....	2
Art. 6 Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale .....	3
Art. 7 Rilevamento del Rumore .....	3
Capo II	
<i>SITUAZIONI PARTICOLARI</i>	
Art. 8 Presenza di rumore a tempo parziale .....	3
Art. 9 Sistemi di allarme .....	3
Art. 10 Pubblici esercizi .....	3
Art. 11 Cantieri edili .....	4
Art. 12 Attività di cava e/o discarica .....	4
Art. 13 Attività di escavazione e/o trattamento di inerti .....	4
Art. 14 Impiego di macchine per giardinaggio .....	4
Art. 15 Fuochi d'artificio .....	4
Art. 16 Attività sportive e ricreative saltuarie .....	4
Art. 17 Attività sportive svolte in impianti fissi .....	4
Art. 18 Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere .....	4
Art. 19 Aree agricole, forestali e a bosco .....	5
Art. 20 Deroghe .....	5
Titolo II	
<b>DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA</b>	
Capo I	
<i>LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE</i>	
Art. 21 Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche .....	5
Art. 22 Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale .....	5
Art. 23 Rilascio nulla osta acustico .....	5
Art. 24 Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche .....	5
Art. 25 Pareri tecnici sui progetti di fognatura e impianti di depurazione .....	6
Art. 26 Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio .....	6
Titolo III	
<b>CONTROLLI E SANZIONI</b>	
Art. 27 Controlli e verifiche .....	6
Art. 28 Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale .....	6
Art. 29 Fondo comunale .....	7
Art. 30 Ordinanze contingibili ed urgenti .....	7

